

Avv. Guido Martinelli  
*Professore a contratto di "Legislazione sportiva"*  
*Università Ferrara*  
Avv. Marilisa Rogolino  
Avv. Ernesto Russo  
Avv. Carmen Musuraca

*Consulente*  
Avv. Luca Di Nella  
*Professore Ordinario di "Diritto Privato"*  
*Università Parma*

Bologna, li 02/09/2013

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

## **Circolare 6/A**

### **Oggetto: novità certificati medici – “Decreto del Fare”**

La legge di conversione (L. 98/2013 pubbl. sulla G.U. n. 194 del 20/09/2013) del c.d. “Decreto del Fare” (D.L. n. 69/2013) contiene due novità di assoluta rilevanza per il mondo dello sport. Oltre a quella già commentata in materia di sicurezza sul lavoro (v. nostra *Newsletter* del 26/08/2013), anche la normativa sulla certificazione medica è stata infatti oggetto di rivisitazione.

Al di là della scomparsa dell’obbligo del certificato di idoneità psico-fisica ai fini dello svolgimento dell’attività di maestro di sci (originariamente disposta dall’art. 4, comma 1, lettera c), della L. 81/1991), è stata disposta l’**abrogazione dell’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale** introdotto dall’art. 7, comma 11 del D.L. 158/2012 (conv. in L. 189/2012 – c.d. Decreto Balduzzi), e dal conseguente D.M. 24/04/2013 (pubbl. sulla G.U. n.169 del 20/07/2013). La norma (art. 42-bis) prevede, altresì, che **“rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica”** e che *“sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se questi ultimi necessitano di ulteriori accertamenti come l’ECG”*.

Con buona approssimazione, può affermarsi che si è sostanzialmente ritornati al noto regime previgente il Decreto Balduzzi anche se non va sottaciuto come non vi sia stata, ad eccezione della certificazione per l’attività ludico-motoria-amatoriale, alcuna ulteriore abrogazione espressa delle disposizioni pure recentemente introdotte. Nonostante l’intento abrogativo, dunque, la tecnica legislativa adottata non ci consente di essere più netti nelle affermazioni.

Permane, in particolare, il dubbio su cosa debba intendersi per attività ludico-motoria o amatoriale e se la stessa possa essere individuata (con conseguente esonero dall'obbligo di certificazione) anche all'intero di FSN, DSA ed EPS riconosciuti dal CONI. In epoca pre-vigente al Decreto Balduzzi avremmo optato per una risposta negativa, oggi la risposta potrebbe mutare, ma è evidente l'assenza di coordinamento tra le norme che disciplinano questo settore perché da un lato andremmo a definire un certo tipo di attività quale sportiva (ai fini delle agevolazioni fiscali e non solo) mentre dall'altra (ai fini della certificazione medica) definiremmo parte di quella stessa attività quale motoria e non sportiva.

Va, infine, rilevato che se nulla è certamente mutato in materia di certificazione per l'attività sportiva agonistica (D.M. 18/02/1982) e di utilizzo dei defibrillatori (per le ASD/SSD tempo per adeguarsi sino a gennaio 2016, salvo più stringenti normative regionali), altrettanto non può dirsi per la certificazione per l'attività non agonistica prima disciplinata dal D.M. 28/02/1983. Come sopra riportato, infatti, dovrà essere il medico o pediatra di base a valutare se il soggetto necessita di ulteriori accertamenti (quale ECG e misurazione della pressione arteriosa) ai fini del rilascio dell'idoneità, pur se l'art. 3, comma 3 del D.M. 24/04/2013 (non espressamente abrogato) continua a prescriverlo come obbligatorio. L'ipotizzabile prudenza dei medici potrebbe, dunque, vanificare la volontà del Legislatore che nella norma abrogativa in questione si è espresso nel senso di *"salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni"*.

Si segnala da ultimo che l'intervento legislativo in commento non ha interessato esplicitamente l'art. 4 del D.M. 24/04/2013 relativo alla partecipazione di non tesserati a FSN, DSA ed EPS a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare (quali ad es. manifestazioni podistiche oltre 20 km, granfondo di ciclismo, di nuoto e di sci di fondo). Ove - anche prudenzialmente ed in ossequio ai principi generali in materia di responsabilità civile - si propendesse per la vigenza della norma o comunque per l'opportunità di richiedere idonea certificazione medica ai partecipanti non tesserati, non sempre sarebbe agevole per l'organizzatore stabilire se l'attività è ad elevato impegno cardiovascolare o meno.

Su questo ultimo punto e gli aspetti sopra richiamati, sarebbe auspicabile un tempestivo chiarimento da parte del Ministero della Salute.

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli

